REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/59 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2026

che stabilisce una deroga all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'importazione per l'introduzione nell'Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1° settembre 2007

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/2031 mira a fornire protezione contro la diffusione di organismi nocivi per le piante nel territorio dell'Unione, stabilendo misure per prevenirne l'introduzione e la diffusione. L'articolo 43, paragrafo 1, di tale regolamento prevede prescrizioni specifiche per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio di legno. Tale materiale da imballaggio di legno deve essere conforme alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 (ISPM n. 15) «Regulation of Wood Packaging Material in International Trade» ([2]), che garantisce che tale materiale sia stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2022/1456 della Commissione ([3]) ha autorizzato gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto concerne condizioni speciali riguardanti l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1° settembre 2007. Il regolamento delegato (UE) 2022/1456 non è più in vigore dal 31 luglio 2025.

(3) L'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/1456 prevedeva che lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento fornisse alla Commissione e agli altri Stati membri, su base annuale, informazioni relative al numero di spedizioni introdotte nel suo territorio e una relazione sui controlli di cui all'articolo 3 di tale regolamento.

(4) Poiché la validità del regolamento delegato (UE) 2022/1456 è scaduta, è opportuno adottare nuove norme per permettere anche in futuro l'introduzione delle suddette scatole di munizioni a determinate condizioni.

(5) Il 31 luglio 2024 gli Stati Uniti d'America hanno chiesto una proroga della deroga di cui al regolamento delegato (UE) 2022/1456. Gli Stati Uniti d'America hanno giustificato la richiesta spiegando che tale programma offriva un'opzione efficace per lo spostamento di scorte di munizioni da otto grandi magazzini.

([1]) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
([2]) Norme adottate (ISPM) - Convenzione internazionale per la protezione delle piante.
([3]) Regolamento delegato (UE) 2022/1456 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce una deroga all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'importazione per l'introduzione nell'Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d'America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1° settembre 2007 (GU L 229 del 5.9.2022, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1456/oj).